

(Codice interno: 363924)

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2018, n. 8

**Discipline del benessere e bio-naturali.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione del benessere e della migliore qualità della vita, e al fine di assicurare a coloro che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto delle stesse, disciplina con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali, ne definisce elementi comuni di esercizio e percorsi formativi volontari, anche ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

**Art. 2****Disposizioni comuni alle discipline del benessere e bio-naturali.**

1. Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali consistono in pratiche che hanno per finalità il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere globale della persona e non hanno carattere di prestazione sanitaria.

2. Le pratiche di cui al comma 1 sono fondate in particolare sui seguenti principi-guida:

- a) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
- b) miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
- c) importanza dell'educazione e a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.

**Art. 3****Percorsi formativi ed attestati di frequenza.**

1. La Giunta regionale riconosce i corsi di formazione professionale dell'operatore di discipline del benessere e bio-naturali organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modificazioni, con esperienza nel settore e nelle discipline di riferimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale. Il riconoscimento dei corsi e delle iniziative formative non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione.

2. La frequenza dei corsi è volontaria ed ove non risulti superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui al comma 1, è rilasciato attestato di frequenza.

3. La Giunta regionale riconosce le competenze acquisite in contesto formale, informale o non formale come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" in relazione ai percorsi formativi delle discipline del benessere e bio-naturali di cui all'articolo 5 ed in funzione della iscrizione nell'elenco ricognitivo degli operatori del benessere e bio-naturali di cui all'articolo 6.

**Art. 4****Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali.**

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Regione ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, ed è composto da:
  - a) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di formazione professionale, artigianato e tutela della salute, o un loro delegato, che assicurano le funzioni di presidenza;
  - b) due rappresentanti nominati d'intesa dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
  - c) due rappresentanti nominati d'intesa dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
  - d) tre esperti di chiara fama nelle discipline del benessere e bio-naturali;
  - e) tre rappresentanti nominati d'intesa dalle associazioni operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.
3. Il Comitato:
  - a) propone alla Giunta regionale i contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo volontario;
  - b) propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali;
  - c) esercita il monitoraggio sulle attività del settore con particolare riguardo agli aspetti di correttezza e qualità delle prestazioni e di tutela del rapporto fra operatori ed utenti e ne riferisce alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.
5. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrazione e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

**Art. 5****Disposizioni attuative.**

1. La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 4, con proprio provvedimento, sentito il parere della competente commissione consiliare, provvede alla definizione dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo.

**Art. 6****Elenco ricognitivo degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato elenco.
2. All'elenco possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione ed acquisito il relativo attestato di frequenza.

3. L'iscrizione nell'elenco non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori.
4. La Giunta regionale provvede a pubblicare l'elenco di cui al presente articolo in una apposita sezione del proprio sito web istituzionale.

**Art. 7**  
**Intese interregionali.**

1. La Regione può stipulare apposite intese con le altre Regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle discipline del benessere e bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

**Art. 8**  
**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri relativi al funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4, quantificati in euro 5.000,00 per ogni esercizio del triennio 2018-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 febbraio 2018

Luca Zaia

---

**INDICE**

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Disposizioni comuni alle discipline del benessere e bio-naturali.
- Art. 3 - Percorsi formativi ed attestati di frequenza.
- Art. 4 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali.
- Art. 5 - Disposizioni attuative.
- Art. 6 - Elenco ricognitivo degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali.
- Art. 7 - Intese interregionali.
- Art. 8 - Norma finanziaria.

### Dati informativi concernenti la legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli

#### 1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato due proposte di legge a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - progetto di legge n. 52: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Negro, Bassi, Conte e Casali relativa a "Discipline del benessere e bio-naturali";
  - progetto di legge n. 88: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Possamai, Rizzotto, Finozzi, Finco, Ciambetti, Semenzato, Sandonà, Gidoni, Villanova e Riccardo Barbisan relativa a "Discipline del benessere e bio-naturali";
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Discipline del benessere e bio-naturali";
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 24 gennaio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Simone Scarabel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 febbraio 2018, n. 7.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge ricalca in toto, con alcune modifiche d'aggiornamento, il PDL n. 247, presentato nella 9<sup>a</sup> legislatura in qualità di primo firmatario dal Consigliere Regionale Gianpiero Possamai e depositato in data 9 marzo 2012 alla Presidenza del Consiglio. Con la proposta di legge in esame, si vuole superare l'impasse dovuto all'impugnazione della legge regionale 6 ottobre 2006, n. 19 che individuava le attività denominate discipline del benessere e bio-naturali.

Nell'ultimo decennio, infatti, in Italia e anche nella nostra regione, si sono affermate ed ampiamente diffuse nella realtà sociale, numerose discipline mirate a stimolare le risorse vitali mediante un approccio globale alla della persona e dedicate al raggiungimento, miglioramento e conservazione del benessere psicofisico ed emozionale della persona. Sono in altrettanta crescita gli utenti che si rivolgono ai professionisti di queste pratiche dai quali possano trovare giovamento e miglioramento per la qualità della vita.

Va ricordato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l'esistenza di disturbi non classificati dal punto di vista medico, ma che determinano riflessi consistenti sull'equilibrio psicofisico della persona.

La presente proposta di legge è il frutto di un lungo lavoro iniziato nella 8<sup>a</sup> legislatura e sfociato con la legge regionale 6 ottobre 2006, n. 19 "Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali", impugnata dal Governo con ricorso alla Corte costituzionale con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

I motivi del ricorso riguardavano la violazione del principio fondamentale in materia di disciplina delle professioni, secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, come l'individuazione dei relativi albi, ordini o registri è compito riservato allo Stato, residuando alla Regione solo la disciplina degli aspetti che abbiano uno specifico collegamento con la realtà territoriale.

Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione, erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta; le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

- 1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
- 2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante stimolazione delle risorse vitali della persona;
- 3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;
- 4) non interferenza nel rapporto tra professionisti operanti nel settore sanitario e pazienti, astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo e di qualsivoglia altro strumento terapeutico, in quanto estranei alla competenza degli operatori del benessere e bio-naturali.

Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che disciplini questo settore, consentendo di garantire qualità del servizio, la serietà e l'adequazione dei curricula formativi degli operatori, a tutela dell'utenza.

Tutto ciò in accordo con la giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale impone al legislatore regionale precisi limiti sulla definizione e sul riconoscimento di una professione, la cui competenza è esclusiva dello Stato. Proprio in questo contesto si inserisce la presente proposta di legge.

Si ricorda, infine che tali discipline sono già state normate dalle regioni Lombardia (legge regionale n. 2/2005) e Toscana (legge regionale n. 2/2005).

Analizzando, in breve, l'articolato della presente proposta di legge, si possono sintetizzare le norme in essa previste:

- l'articolo 1 della presente proposta definisce le finalità delle attività denominate discipline del benessere e bio-naturali;
- l'articolo 2 definisce i principi guida fondanti delle discipline del benessere e bio-naturali;
- l'articolo 3 individua il percorso di formazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19;
- l'articolo 4 individua le modalità di istituzione del Comitato per le discipline del benessere e bio-naturali che avrà compiti di supporto all'attività della Regione garantendo al proprio interno la massima rappresentatività degli operatori del settore;
- l'articolo 5 definisce le modalità attuative dei percorsi formativi e i relativi contenuti;
- l'articolo 6 istituisce l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e relative modalità di iscrizione;
- l'articolo 7 prevede, che la Giunta regionale promuova, nelle sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese interregionali per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei;
- l'articolo 8 disciplina la norma finanziaria.

In data 1° marzo 2017 si sono svolte le consultazioni con le associazioni e gli operatori del settore delle discipline del benessere e bio-naturali.

La Terza Commissione consiliare, acquisiti i pareri della Prima e Quinta Commissione consiliare ai sensi degli articoli 66 e 51 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, nella seduta del 24 gennaio 2018 ha approvato a maggioranza il testo unificato dei progetti di legge nn. 52 e 88 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Fratelli d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlatto, Massimiliano Barison), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto), Liga Veneta - Lega Nord (Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Gianpiero Possamai), Misto (Stefano Valdegamberi) Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Cristina Guarda), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel, Erika Baldin).”

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Simone Scarabel, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

noi in Commissione abbiamo seguito i lavori di questo progetto di legge che nasce da due progetti di legge distinti, transitato attraverso più Commissioni. Mi viene in mente la Quinta perché era sorto il dubbio che parlando di benessere e di discipline bio-naturali si andava a inserirsi in una materia che comunque sfiorava, per certi versi, discipline che riguardano professioni ben affermate, come potevano essere figure quali l'estetista, che riguarda la parte del benessere esteriore, del valore estetico, la parte magari del medico, del fisioterapista, del dietologo ecc. Quindi anche per questo sono state coinvolte più Commissioni oltre a quella della Terza.

A mio modo di vedere il nostro ufficio legislativo, a cui vanno sempre fatti i complimenti, ha cercato di individuare l'unica possibilità che può avere questo progetto di legge per non essere impugnato dal Governo avanti alla Corte costituzionale, cioè di andarsi a inserire nella disciplina delle professioni non organizzate, anche se questo non è detto che metterà completamente al riparo da un'eventuale impugnazione, perché? Perché comunque si istituisce un comitato, si parla di formazione riconosciuta, si cita un elenco anche se poi scriviamo che la presenza in questo elenco non è fondamentale ai fini di esercitare queste discipline del benessere bio-naturali, però corriamo sul filo di lana da un punto di vista legislativo e anche da un punto di vista concreto.

Abbiamo fatto le audizioni in Terza Commissione e le associazioni di queste categorie, che appunto sono le più disparate, dalle terapie degli olistici, della kinesiologia e altre mille e più discipline, il massaggio shiatsu e molte altre che magari si verranno anche a formare, perché in questo settore comunque c'è un elevato fermento, avevano elevate aspettative per questo progetto di legge. Però -secondo noi- per non ricorrere nell'impugnazione, siamo stati costretti appunto a non dare piena soddisfazione né a loro, che avevano elevate aspettative né a chi, (sempre in sede di Terza Commissione nelle audizioni abbiamo comunque anche sentito dei pareri critici) ha espresso pareri critici che vengono da chi? Da chi si trova vuoi o non vuoi un po' in concorrenza, parliamo di professioni affermate dove è previsto un percorso di studio a livello nazionale di tre anni o più. Parlo appunto di nuovo del settore delle estetiste, del settore dei fisioterapisti andando nella parte che riguarda appunto discipline mediche come i dietologi. Quindi rischiamo di non soddisfare pienamente chi chiedeva questo progetto di legge e di andare al tempo stesso a scontentare chi invece fa un percorso di studi, riconosciuto a livello nazionale, che si trova, può trovarsi in competizione o comunque a vedersi aprire, al portone accanto, qualcuno che con l'etichetta del benessere bio-naturale comunque rischia di sconfinare in quelle professioni che invece sono riconosciute a livello nazionale.

È vero che ci sono delle Regioni che hanno fatto un progetto di legge da cui ha preso spunto quasi interamente questo: Toscana, Lombardia, la Provincia di Trento, ma anche questo non è una garanzia che questo provvedimento non possa essere impugnato; diverso sarebbe se a fronte dei referendum sull'autonomia, dei preaccordi che stanno facendo a Roma, alla Regione del Veneto fosse data piena autonomia di istituire una nuova professione.

In questo caso potremmo avere la garanzia assoluta che questo progetto di legge potrà avere tutti i crismi che ci venivano richiesti e la sicurezza di avere piena efficacia.

Un sinonimo, un indizio che mi porta a pensare che questo progetto di legge, sì, parte molto debole e non credo che avrà un brillante sviluppo, è anche la, veramente esigua, dotazione finanziaria con cui esce, che permetterà grosso modo di istituire solo il Comitato regionale.

Per questo in Commissione noi ci siamo astenuti, perché riteniamo che non si vada a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati, che questo progetto di legge si era prefissato, e rischiamo anzi di andare a invadere il campo di altre professioni affermate a livello nazionale: questa è la nostra posizione che intendiamo portare avanti anche qui in Consiglio.

Io voglio evitare di fare emendamenti che comunque andrebbero anche quelli a "giocare" da un punto di vista legislativo, imponendo -come si voleva fare anche recentemente per correggere la questione degli onicotecnici, che è una un discorso molto simile che abbiamo affrontato in fase di collegato proprio qualche mese fa- il vincolo che per fare queste professioni si debba avere dietro alle spalle un titolo di studio affermato a livello nazionale, come possa essere estetista, fisioterapista, dietologo e quant'altro, perché comunque sarebbe un giocare con le parole, con le leggi, e quindi so già in partenza che non verrebbe accolto, perché significherebbe stravolgere l'intento di questo progetto di legge.

Evito anche di presentare questo emendamento, però lo volevo dire a verbale: io potrei solo suggerire -come correlatore- nell'ottica di ottenere appunto più competenze dagli accordi che si stanno facendo a Roma nella trattativa successiva al referendum sull'autonomia, di aspettare di avere piena competenza anche per istituire nuove professioni prima di fare qualcosa che, ripeto, sarà sempre sul filo della illegittimità o comunque del rischio di essere impugnato da un punto di vista costituzionale.

Quindi rischiamo di non soddisfare chi chiede a gran voce questo progetto di legge e di danneggiare o comunque di scontentare chi invece si vedrà in competizione se questo progetto di legge viene approvato così com'è."

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 3

Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n. 13/2013 è il seguente:

"Art. 2 Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;
- b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
- c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
- d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
- e) «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
- f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:
  - 1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
  - 2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
  - 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
  - 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;
- g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f);
- h) «organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;

- i) «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;
- l) «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;
- m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;
- n) «sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto.”.

#### **Nota all'articolo 4**

Il testo dell'art. 187 della regionale n. 12/1991 è il seguente:

“Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.

1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. E', altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonchè il rimborso degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.

2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00, è determinato con deliberazione della Giunta regionale.”.